

SENT. 369/17
CR 08720



N. 4188/2012 Ruolo gen.

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'odierna udienza ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta

DA

, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. Michele Bonetti

ATTORE

CONTRO

p.t. rapp. e dif. dall'Avv

CONVENUTA

OGGETTO: differenze retributive, risarcimento reiterazione contratti a termine

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 20.11.2012 la parte ricorrente dedusse di avere lavorato per conto della resistente dal 23 dicembre 2005 alla data del deposito del ricorso giudiziario con mansioni di tecnico informatico; evidenziò in particolare che, ancorchè le parti avessero stipulato tra il 23 dicembre 2005 e il 30 giugno 2008 contratti a progetto e solo dal dicembre 2009 all'attualità contratti a termine il rapporto in realtà non aveva avuto alcuna interruzione; sottolineò inoltre che i contratti a progetto stipulati dovevano

considerarsi fittizi -in ragione tanto del contenuto pressocchè identico dei contratti stipulati quanto del fatto che aveva sempre provveduto ad esigenze ordinarie dell'amministrazione (essendo stato tenuto a garantire una presenza quotidiana nel luogo di lavoro, non avendo goduto di autonomia nell'esplicazione dei progetti, avendo ricevuto con cadenza regolare ed in misura fissa la retribuzione); assumeva pertanto di avere diritto alla complessiva somma di euro 44.087,96 a titolo di differenze retributive, differenze ferie non godute e differenze da ricalcolo TFR come da conteggi allegati al ricorso e domandava altresì condanna al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a termine quantificato in 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita (anche in considerazione del fatto di non avere potuto beneficiare della procedura di stabilizzazione indetta dal Comune perché formalmente inquadrato con contratti a progetto)

Chiese, pertanto, condanna in tal senso di parte convenuta che, instauratosi il contraddittorio, si costituì in giudizio e contestò nel merito la domanda chiedendone il rigetto

Escussi i testi ammessi, all'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti che hanno concluso come da verbale e atti depositati, la causa è stata definita con sentenza contestuale di cui è stata data lettura in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è fondata e va accolta

In proposito si osserva che il ricorrente ha dimostrato attraverso le prove testimoniali e i documenti prodotti l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dedotto in ricorso

Ed infatti i testi escussi hanno riferito che il ricorrente si era occupato sin dall'anno 2005 di tutte le esigenze informatiche del Comune, che lo stesso era presente quotidianamente sul luogo di lavoro, che era tenuto a seguire le direttive impartite dai responsabili e che non ricordavano che lo stesso fosse

mancato dal lavoro per periodi di tempo rilevanti (cfr in particolare dichiarazioni rese da _____, assessore del comune di _____ dall'anno 1998 sino all'anno 2012 all'udienza del 6.12.2013 il quale riferiva che il ricorrente si era occupato sin dall'anno 2005 "di tutto il software e dei computer del Comune ... e che tutte le necessità informatiche dell'Ente venivano seguite dal _____ " che il ricorrente ... non era autonomo nelle scelte ma doveva essere indirizzato dal caposettore .. il _____ si occupava della manutenzione dell'installazione dei computer e delle stampanti... si occupava anche delle gare degli acquisti, per precisione nel 2008 e 2009 sono stati acquistati circa 10 p.c. stampanti e toner per futura apertura del centro sociale e la _____ incaricava il _____, posso riferire questo perché io stesso parlavo con la _____ che mi riferiva di avere incaricato il _____ a cui mi rivolgevo assieme alla _____ .. non ricordo periodi di assenza in ufficio.. il _____ aveva una stanza che condivideva con altri dipendenti ed una propria scrivania e un proprio computer da sempre sino a oggi ... posso confermare che la _____ impartiva direttive al _____ anche in mia presenza nel senso che la _____ lo chiamava per nome ordinandogli di svolgere le mansioni necessarie per il Comune... preciso che solo il _____ svolge tali mansioni in maniera esclusiva e che prima nessuno le svolgeva l'importanza delle mansioni informatiche ha fatto sì che venisse creato un posto nel comune categoria C ad oggi ancora vagante " dichiarazioni rese dalla teste responsabile dell'area amministrativa legale del Comune di _____ dall'ottobre 2008 all'udienza del 21.2.2014 "...posso dire che _____ è nel mio stesso ufficio dall'anno 2010 anche prima il _____ lavorava per il Comune da molti anni. Da quando è nella mia stanza il Sig _____ si occupa prevalentemente del CED svolgendo interventi sui sistemi informatici sia sulle apparecchiature sia sui programmi Anche prima del 2010 il _____ svolgeva le medesime mansioni ...il _____ ha sempre svolto le stesse mansioni ... si è vero il _____ svolge e svolgeva le mansioni descritte nei capitoli che mi si leggono ...da quando è con me è presente tutti i giorni perché

deve fare orario di ufficio prima del 2010 lo vedevo comunque tutti i giorni ma non so se aveva orari fissi non conosco la forma contrattuale con cui il prima del 2010 lavorava o collaborava so solo che faceva le stesse mansioni tanto che sistemava anche il mio pc ...prima del 2010 era con i dipendenti dell'ufficio tributi lo vedevo seduto dietro una scrivania utilizzava il computer orari; e dichiarazioni rese da all'udienza del 21.2.2014 il quale confermava le mansioni svolte dal ricorrente pur non essendo in grado di precisare gli orari di lavoro effettuati prima del 2010) d

La natura subordinata del rapporto –sin dall'origine- è in particolare desumibile dalla riferita costante presenza in ufficio del ricorrente, dallo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni riconducibili a necessità ordinarie dell'ente, dal coordinamento dell'attività lavorativa del all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al ricorrente di una sia pur minima struttura imprenditoriale –considerando che lo stesso garantiva una presenza quotidiana in ufficio avendo una postazione fissa ed un computer messi a disposizione dal Comune-; dal fatto che le mansioni svolte dal ricorrente non sono mutate nel passaggio dai contratti a progetto alla successiva formalizzazione del rapporto in rapporto subordinato né, d'altro canto, il fatto che i testi non fossero in grado di riferire gli orari di lavoro del ricorrente nel periodo 2005-2008 inficia la prova raggiunta in presenza dei molteplici e concordi indici della subordinazione indicati

Per quanto riguarda il periodo luglio 2008-novembre 2009 in cui il non era formalmente assunto dal Comune deve ritenersi comunque la continuità del rapporto considerando che tutti i testi escussi hanno riferito di una presenza lavorativa costante del ricorrente nel Comune senza significative interruzioni (che gli stessi avrebbero notato qualora effettivamente il ricorrente non vi avesse lavorato per oltre un anno)

La domanda di differenze retributive proposta va pertanto accolta considerando che gli importi richiesti sono stati solo genericamente contestati e gli stessi

risultano corretti quanto a parametri utilizzati per l'elaborazione (cfr CCNL applicabile al personale dipendente del comparto Regioni e Autonomie Locali) ed il Comune convenuto va pertanto condannato al pagamento della somma di euro 44.087,96 a titolo di differenze retributive, differenze ferie non godute e differenze da ricalcolo TFR come da conteggi allegati al ricorso

Quanto alla domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a termine la stessa va accolta nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita di euro 1399,23 (così determinata in ragione di una mensilità per ogni anno lavorativo svolto nel periodo 2006-2012) considerato che l'ambito dell'impiego pubblico privatizzato non consente né l'applicazione del meccanismo di conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (né, conseguentemente, la conversione dei contratti a progetto in contratto a tempo indeterminato) e che in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, (Cfr Cass Civ 5072 2016)

Ogni altra questione resta assorbita

Spese seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide nel giudizio n. 488/2012 RG:

Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Comune di _____ in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore di parte attrice della somma di €44.087,96 a titolo di differenze retributive, differenze ferie non godute e differenze da ricalcolo TFR oltre agli accessori di legge

Condanna il Comune di _____ in persona del Sindaco p.t. al

risarcimento del danno per abusiva reiterazione di contratto a termine in favore del ricorrente che liquida nella misura di 7 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita di euro 1399,23

Rigetta ogni altra domanda

Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte e liquidate, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario, nella misura di 5.800,00 per compensi oltre I.V.A., C.P.A., contributo se versato e rimborso forfettario.

Nocera Inferiore, 24.2.2017

IL GIUDICE d. L.
(dott.ssa Raffaella Caporale)

